



Ministero dell'Economia e delle Finanze

RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE, AI SENSI DELL'ARTICOLO 20 DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 AGOSTO 2016, N. 175

DIPARTIMENTO DEL TESORO – DIREZIONE IV

VISTO il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, recante il “*Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica*”, (di seguito il Testo Unico), emanato in attuazione dell’articolo 18 della legge 7 agosto 2015, n. 124, così come modificato e integrato dal decreto legislativo 16 giugno 2017, n. 100;

VISTO l’articolo 20, comma 1, del Testo Unico il quale prevede che, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento da emanarsi entro il 31 dicembre di ogni anno, un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al successivo comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione;

VISTO, altresì, l’articolo 20, comma 2, del Testo Unico il quale prevede che le amministrazioni pubbliche adottano i piani di razionalizzazione delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, ove ricorrano i seguenti presupposti: i) partecipazioni societarie che non rientrano in alcuna delle categorie di cui all’articolo 4 del Testo Unico; ii) società che risultino prive di dipendenti o che abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; iii) partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali; iv) partecipazioni che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro; v) partecipazioni in società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale, che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti; vi) necessità di contenimento dei costi di funzionamento; vii) necessità di aggregazione di società aventi ad oggetto le attività consentite all’articolo 4 del Testo Unico;

VISTO l’articolo 1, comma 4, lett. a), del Testo Unico, secondo il quale “*restano ferme le specifiche disposizioni, contenute in leggi o regolamenti governativi o ministeriali, che disciplinano società a partecipazione pubblica di diritto singolare costituite per la gestione di servizi di interesse generale o di interesse economico generale o per il perseguimento di una specifica missione di pubblico interesse*”;

Visto l'articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449 (legge finanziaria 2008), che al fine di favorire lo sviluppo delle forme pensionistiche complementari, attraverso attività di promozione e formazione nonché attraverso l'individuazione e la costruzione di modelli di riferimento per la valutazione finanziaria e il monitoraggio dei portafogli dei fondi, ha autorizzato per l'anno 1998 la spesa di lire 3,5 miliardi, da iscriversi in apposita unità previsionale di spesa del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per il finanziamento di apposita convenzione da stipularsi con il Mediocredito Centrale S.p.A., con cui definire, anche attraverso il concorso delle fonti istitutive delle forme pensionistiche complementari, le forme organizzative adeguate al conseguimento dei suddetti fini, anche attraverso la costituzione di apposita società di capitali;

Visto l'articolo 69, comma 17, della legge 23 dicembre 2000, n. 338, che prevede che le forme pensionistiche complementari possano acquisire a titolo gratuito partecipazioni della società costituita ai sensi dell'articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Viste le convenzioni stipulate rispettivamente in data 16 settembre 1998 e 9 marzo 2001 tra il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica ed il Mediocredito Centrale S.p.A. ai sensi dell'articolo 59, comma 31, della legge 27 dicembre 1997, n. 449;

Visto il Decreto del Direttore Generale del Tesoro del 9 marzo 2001 che approva la convenzione tra il Ministero del Bilancio e della Programmazione Economica ed il Mediocredito Centrale del 9 marzo 2001 e, contestualmente, affida la gestione della partecipazione risultante dalla stessa convenzione alla Direzione IV del Dipartimento del Tesoro;

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 dicembre 2002 recante le modalità di alienazione delle azioni detenute dal Ministero dell'economia e delle finanze nella Società per lo sviluppo dei fondi pensione S.p.a. - Mefop S.p.a.;

Rilevato che il Ministero dell'economia e delle finanze detiene in Mefop S.p.A. una partecipazione azionaria pari al 58,15 per cento del capitale sociale e che il restante 41,85 è detenuto da 93 forme pensionistiche complementari;

CONSIDERATA la sussistenza in capo a Mefop S.p.A. dei requisiti di cui all'articolo 4, comma 2, lettera a), del Testo Unico, configurandosi quale società produttrice di un servizio di interesse generale, la cui definizione è fornita dall'articolo 2, comma 1, lettera h), del medesimo Testo Unico;

CONSIDERATO che la società MEFOP S.p.A non risulta priva di dipendenti e gli amministratori non sono in numero superiore a questi ultimi;

CONSIDERATO che non risultano essere detenute partecipazioni in altre società che svolgono attività simili o analoghe a quella svolta da MEFOP S.p.A;

CONSIDERATO che la società MEFOP S.p.A. ha conseguito un fatturato medio, nell'ultimo triennio, superiore ad un milione di euro;

CONSIDERATO che la partecipazione in MEFOP S.p.A. non è ascrivibile tra quelle in società che non svolgono un servizio di interesse generale e che hanno prodotto un risultato negativo in quattro dei cinque precedenti esercizi;

CONSIDERATO che non si ravvisa la necessità, dall'esame dei documenti di bilancio, di un contenimento dei costi di funzionamento;

CONSIDERATO che non si ravvisano necessità di aggregazioni con altre società aventi ad oggetto le attività di cui all'articolo del Testo Unico;

DECRETA

ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 20 del Testo Unico, il mantenimento della partecipazione detenuta dal Ministero dell'economia e delle finanze in MEFOP S.p.A.

Il presente provvedimento è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto legge 24 giugno 2014, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla Corte dei Conti ed alla struttura di cui all'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.

IL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO
firmatario1